

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1652 DEL 26/09/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' COORDINATE NELL'AMBITO DELL'ANATOMIA PATOLOGICA. DURATA DALL'1/04/2025 AL 31/12/2025.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1677/25

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“In seguito alla stipula dell’Accordo di Area Vasta Provinciale per l’effettuazione di *“attività coordinate nell’ambito dell’Anatomia Patologica”*, approvato con deliberazione n. 516 del 21 dicembre 2007, è stato sottoscritto annualmente un accordo a livello interaziendale (cosiddetto di sub-area vasta) con l’ex ULSS n. 4 “Alto Vicentino” (dal 1° gennaio 2017 soppressa ed incorporata dall’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”).

Pur essendo l’accordo interaziendale di area-vasta scaduto, vista la positiva collaborazione maturata, l’accordo di collaborazione reciproca è stato rinnovato annualmente fino alla scadenza del 31.12.2024 e prorogato alle medesime condizioni fino al 31.03.2025.

Con nota n. 24374 del 14.03.2025, agli atti, l’Azienda ULSS 7 Pedemontana ne ha chiesto il rinnovo alle medesime condizioni.

In relazione alla suddetta comunicazione è stato acquisito, ed è agli atti, il parere favorevole della Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est e del Direttore di U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica.

I termini sostanziali dell’accordo consistono in:

Attività a carico dell’Ulss 7 “Pedemontana”:

- Area tecnologico-citologica: l’Azienda ULSS n. 7 si impegna ad allestire per conto dell’Azienda ULSS n. 8 circa 7.500 pap-test per l’anno 2025 presso l’U.O.C. di Anatomia Patologica e Citodiagnostica dell’Ospedale di Santorso. La tariffa stabilita per ogni singolo esame, comprensiva dei costi di manutenzione dell’apparecchiatura utilizzata, è pari ad € 2,82 e determina una spesa presunta per l’anno di vigenza di complessivi € 21.150,00.

Attività a carico dell’Ulss 8 “Berica”:

- Area di diagnostica biomolecolare e consulenza emolinfopatologica: l’Azienda ULSS n.8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettuerà su casistica dell’Azienda ULSS n. 7, indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornirà consulenza diagnostica emolinfopatologica. Le tariffe stabilite sono quelle previste dal vigente Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto.

In ragione di quanto illustrato si propone pertanto di approvare il rinnovo della convenzione in argomento per il periodo decorrente dall’1.04.2025 al 31.12.2025 secondo le modalità e alle condizioni precisate nel disciplinare allegato, parte integrante del presente atto.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" e l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito della disciplina di Anatomia Patologica per il periodo decorrente dall'1.04.2025 al 31.12.2025 alle condizioni e modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il costo derivante dalla convenzione di cui al precedente punto 1. si stima pari a complessivi € 21.150,00 che saranno posti a carico del Bilancio Sanitario anno 2025 al conto 55.05.000020;
3. di dare atto che, dalla convenzione di cui al punto 1, per le prestazioni fornite all'Azienda ULSS n. 7 (indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello) si stimano ricavi annuali pari a complessivi € 80.000,00 che troveranno riferimento nel Bilancio Sanitario anno 2025 al conto 51.06.000010;
4. di demandare alla Direzione Amministrativa di Ospedale gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza.
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ COORDINATE	
	NELL’AMBITO DELL’ANATOMIA PATOLOGICA	
	TRA	
	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, di seguito denominata anche “U.L.SS. n. 7”, con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo Bramezza	
	E	
	l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, di seguito denominata anche “U.L.SS. n. 8”, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato	
	PREMESSO CHE	
	- per l’anno 2024 tra l’Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana e l’Azienda U.L.SS. 8 Berica è stato rinnovato un accordo per l’effettuazione di attività coordinate nell’ambito dell’anatomia patologica;	
	- permanendo le motivazioni che hanno determinato il fabbisogno nell’anno 2024, l’U.L.SS. n. 7, con nota prot. 24374 del 14/03/2025, ha manifestato la volontà di poter rinnovare, anche per il biennio 2025-2026, la convenzione per l’allestimento di 15.000 pap test complessivi da parte dell’U.L.SS. n. 7, U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell’Ospedale di Santorso, a fronte dell’esecuzione di indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello, e consulenza diagnostica emolinfopatologica, da parte dell’U.L.SS. n. 8;	
	- l’Unità controllo di Gestione dell’Azienda U.L.SS. n. 7 ha effettuato nell’anno 2022 un’analisi del costo della tariffa del pap test, con esclusione del costo di	

	ammortamento delle attrezzature, effettivamente estinto, e ha stabilito che esso è	
	pari a € 2,82.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Il presente accordo è finalizzato a definire le modalità dettagliate di esecuzione delle	
	attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica e i conseguenti aspetti	
	economici di competenza di ciascuna Azienda.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7 (area tecnologico-citologica)	
	L'U.L.SS. n. 7 si impegna ad allestire per conto dell'U.L.SS. n. 8 circa 5.500 pap test	
	nell'anno 2025 presso l'U.O.C. di Anatomia Patologica e Istologia Patologica	
	dell'Ospedale di Santorso. Tale attività si intende comprensiva di allestimento,	
	colorazione e montaggio dei preparati con processazione computerassistita degli stessi	
	secondo le modalità tecnologiche acquisite in comproprietà con l'U.L.SS. 8 Berica.	
	Il materiale, costituito da filtri TransCyt ginecologici e vetrini verrà fornito	
	dall'Azienda U.L.SS. 8 Berica.	
	I dati relativi alla fatturazione, che avverrà con cadenza trimestrale, saranno	
	comunicati dall'U.O.C. di Anatomia Patologica all'U.O.C. Direzione Amministrativa	
	di Ospedale dell'U.L.SS. n. 7, la quale provvederà a fare richiesta di emissione	
	ordinativo elettronico all'U.L.SS. n. 8 allegando prospetto comprendente quantità e	
	prezzi.	
	Tutta l'attività tecnica di supporto per l'effettuazione delle fasi lavorative descritte	
	sarà completamente fornita dall'U.L.SS. n. 7.	
	Il costo per l'allestimento dei pap test, è di € 2,82 cadauno esente IVA.	
	Articolo 3 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8 (Area di diagnostica biomolecolare e	

	consulenza emolinfopatologica)	
	L'U.L.SS. n. 8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche	
	proprie, effettuerà su casistica dell'U.L.SS. n. 7 indagini di biologia molecolare e	
	immunoistochimica di 2° livello e fornirà consulenza diagnostica emolinfopatologica.	
	La consulenza anatomopatologica per revisione diagnostica di preparati allestiti in	
	altra sede avrà il codice 91.38.L_0.	
	Tale prestazione non comprende le eventuali colorazioni di immunoistochimica per	
	le quali sarà utilizzato il codice 91.47.C_2: Immunofenotipizzazione	
	leuco/linfocitaria. Fino a 8 antigeni.	
	L'U.L.SS. n. 8 provvederà a fatturare all'U.L.SS. n. 7, con cadenza trimestrale, le	
	prestazioni e le consulenze effettuate secondo quanto previsto dal vigente tariffario	
	regionale previa richiesta di emissione ordinativo elettronico all'U.L.SS. n. 7	
	allegando il dettaglio delle indagini e consulenze effettuate.	
	Articolo 4 – Trasporto materiali e campioni	
	Il trasporto dei materiali e dei campioni verrà organizzato dalle rispettive Direzioni	
	Mediche Ospedaliere.	
	Articolo 5 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali”, e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018, le Parti sono rispettivamente Titolari e Responsabili Esterni del trattamento dei	
	dati in base all'attività svolta ai sensi della presente convenzione.	

	In particolare, per le attività di allestimento, colorazione e montaggio dei preparati	
	istologici da parte dell'U.L.SS. n. 7, il Titolare del Trattamento è l'U.L.SS. n. 8.	
	Per queste attività, l'U.L.SS. n. 8 nomina l'U.L.SS. n. 7 “Responsabile esterno del	
	trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività	
	prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia”.	
	Viceversa, per le indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e	
	per l’attività di consulenza diagnostica emolinfopatologica effettuate dall’U.L.SS. n.	
	8, il Titolare del Trattamento è l'U.L.SS. n. 7 e, per queste, la medesima U.L.SS.	
	nomina l'U.L.SS. n. 8 “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, anche	
	sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto	
	del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 7 e nel rispetto	
	della precitata normativa in materia”.	
	Le Parti, nella qualità sopra descritta, si impegnano ad operare nel continuativo	
	rispetto dei principi posti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito	
	all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento	
	medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia	
	di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per	
	gli scopi del trattamento.	
	Si impegnano altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
	tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
	impartire al loro interno, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l’obbligo	
	legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE	

	2016/679.	
	Restano in capo ai Titolari del Trattamento, l’U.L.SS. n. 8 e l’U.L.SS. n. 7, gli obblighi	
	di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole	
	fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli	
	articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati	
	l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 6 – Decorrenza e durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01.04.2025 al 31.12.2025 e potrà essere rinnovato	
	espressamente in seguito ad accordi fra le parti.	
	Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo anche	
	prima della scadenza, con preavviso di 30 giorni.	
	Articolo 7 – Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il	
	Foro di Vicenza.	
	Articolo 8 – Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	

	Articolo 9 - Registrazione e imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta a imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 8, ai sensi dell’art. 2, allegato	
	A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito	
	autorizzazione n. 15451/97 ed estensione 15956/14 aggiornata dalla Direzione	
	Provinciale – Ufficio Territoriale di Vicenza 1 in data 26.03.2014;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972	
	n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R.	
	26 aprile 1986 n. 131 e in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte	
	richiedente;	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i.	
	Articolo 10 - Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	per l’Azienda U.L.SS. n. 8	per l’Azienda U.L.SS. n.7
	“BERICA”	“PEDEMONTANA”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	(Patrizia Simionato)	(dr. Carlo Bramezza)